

REGIONE TOSCANA

COMUNE DI SAN VINCENZO
(PROVINCIA DI LIVORNO)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE
ATTIVITÀ DEL PORTO TURISTICO DI SAN VINCENZO ED USO DELLE
INFRASTRUTTURE PORTUALI

(Approvato con delibera G.M. n. 199 del 14 settembre 2007 esecutiva ai sensi di legge e rettificato
agli articoli 18 comma 2, 20 comma 1 e 39 con delibera G.M. n. 209 del 28.09.2007
immediatamente eseguibile)

TITOLO I – DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI E DIRITTI DEGLI UTENTI

ART. 1 – Principi Generali e definizioni

ART. 2 - Vigilanza

ART. 3 - Oneri del Concessionario per la gestione dei servizi portuali

ART. 4 - Qualità dei servizi

ART . 5 – Diritto di esclusiva

TITOLO II – DEI DOVERI DEGLI UTENTI

CAPO I – NAVIGAZIONE E ORMEGGIO

ART. 6 - Disposizione generale

ART. 7 - Entrata ed uscita dal porto – navigazione in ambito portuale

Art. 8 – Manovre delle imbarcazioni

Art. 9 – Modalità d’ormeggio

Art. 10 – Collaborazione

Art. 11 - Stazionamento in sicurezza.

Art. 12 – Manutenzione degli ormeggi

Art. 13 - Affondamento dell’unità

ART. 14- Caratteristiche dei posti barca- Norme relative agli ormeggi – Individuazione ed uso dei posti barca

ART. – 15- Unità navali di pubblica utilità

ART. - 16 - Transiti

ART. - 17 - Assenza temporanea dell’imbarcazione

CAPO II -TRAFFICO VEICOLARE E PARCHEGGI

ART. – 18 - Accesso veicolare

ART. – 19 - Parcheggio veicoli

ART. – 20 - Piano dei parcheggi

CAPO III - NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA ED ANTINQUINAMENTO

Art. 21 – Divieti

Art. 22 – Divieto di scarichi a mare

ART. 23 – Norme per i proprietari di animali

ART. 24 – Collegamento prese per l’energia

ART. 25 – Collegamento agli erogatori dell'acqua potabile

ART. 26 – Norme di sicurezza antincendio

ART. 27 – Responsabilità utente

Art. 28 – Limiti di responsabilità

CAPO IV - UNITÀ IMMOBILIARI

ART. 29 - Disposizione generale

ART. 30 - Responsabilità dell'utente

ART. 31 - Modalità d'uso

TITOLO III - NORME FINALI

ART. 32 – Poteri di Vigilanza dell'Amministrazione Comunale

ART. 33 - Revisione del regolamento

ART. 34 - Comitato degli utenti

ART. 35 - Potere di vigilanza del Concessionario

ART. 36 – Pubblicità ed osservanza del regolamento

ART. 38 - Foro competente

ART. 39 - Commissione di garanzia

ART. 40

TITOLO I – DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI E DIRITTI DEGLI UTENTI

ART. 1 – Principi Generali e definizioni

Il presente regolamento disciplina i servizi relativi alla gestione delle attività del porto turistico di San Vincenzo e l'uso delle infrastrutture portuali

Il Concessionario e gli Utenti sono obbligati all'osservanza del presente regolamento, delle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Navigazione Marittima, oltre alle condizioni contenute nell'atto di concessione

Per "*Porto Turistico*" si intende il compendio costituito dalle aree di proprietà comunale, del demanio marittimo e del mare territoriale, ubicato in San Vincenzo (LI), meglio descritto ed individuato nella allegata planimetria oggetto della concessione di costruzione e gestione, cui si fa esplicito riferimento anche in ordine ad eventuali interpretazioni del presente Regolamento.

Per *Concessionario o Società* si intende il soggetto Gestore del porto turistico che provvede alla conduzione ed all'organizzazione della struttura portuale nonché alla sua manutenzione, ordinaria e straordinaria.

Per "*Cliente*"/"*Utente*" si intende la persona fisica o giuridica cui risulta assegnato il diritto di godimento di beni ubicati nel Porto (posto barca, box nautico, posto auto, fondo commerciale, etc.) o che comunque intenda usufruire di prestazioni nell'ambito del Porto Turistico, ovvero, in caso di assenza, i suoi dipendenti e/o consegnatari.

Per *Personale* si intendono tutti i soggetti addetti alle attività di gestione e/o manutenzione del Porto.

Per *Direzione del Porto* si intende l'organismo preposto alla programmazione, al coordinamento ed al controllo delle attività di gestione del porto .

Per *Competente Autorità Marittima o Autorità Marittima* si intende il Capo del Compartimento Marittimo di Livorno.

Per *imboccatura del porto o passo marittimo* si intende la sezione di ingresso allo specchio acqueo protetto.

Per *canale di accesso* si intende il canale, esterno al bacino portuale protetto, che conduce dal mare aperto all'imboccatura del porto e all'avanporto , con fondali congruenti con il pescaggio massimo delle imbarcazioni ospiti del porto.

Per *specchio acqueo* si intende la superficie di bacino protetto, comprendente posti barca, canali e spazi di manovra, cerchi di evoluzione, zone particolari riservate al rifornimento di combustibili, all'ormeggio di mezzi di soccorso e di sorveglianza.

Per *pontile* si intende la struttura interna del porto, realizzata su pali o galleggiante, destinata all'accosto e all'ormeggio delle imbarcazioni.

Per *banchina* si intende la struttura interna al porto, delimitante il perimetro interno del bacino portuale, posta a sostegno del retrostante terrapieno per la formazione dei Piazzali, destinata all'accosto ed all'ormeggio delle imbarcazioni e quale appoggio per la radice dei pontili.

Per *canale di manovra* si intende ogni canale interno al porto destinato alla manovra, il movimento in genere delle imbarcazioni e la manovra per l'ormeggio delle imbarcazioni stesse ai rispettivi posti barca.

Per *cerchio di evoluzione* si intende lo spazio interno al bacino portuale destinato alle manovre di inversione di marcia o variazione di rotta delle imbarcazioni.

Per *posto barca* s'intende la porzione dello specchio acqueo, adiacente ad una banchina o ad un pontile, destinata all'ormeggio di una imbarcazione

Per *bricola* si intende una struttura vincolata al fondale usata per segnale ,costituita da pali o gruppi di pali infissi nel fondale.

Il Concessionario nell'erogazione di tutti i servizi connessi alla gestione del porto turistico si impegna a rispettare i principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994; in particolare il Concessionario dovrà garantire:

- a) **Il principio di uguaglianza**: le regole riguardanti i rapporti fra utenti e Concessionario e l'accesso ai servizi portuali devono essere uguali per tutti senza nessuna discriminazione.
- b) **Il principio di imparzialità**: il Concessionario ispira il proprio comportamento nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.
- c) **Il principio di partecipazione**: la partecipazione dell'utente deve essere sempre garantita sia per tutelare la corretta erogazione dei servizi sia per favorire la collaborazione nei confronti del Concessionario; l'utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano; il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L'utente può presentare memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.
- d) **Il principio di efficacia ed efficienza**: il Concessionario si impegna a gestire il servizio secondo criteri di efficacia ed efficienza adottando le necessarie misure organizzative.

- e) **Il principio di informazione agli utenti**: il Concessionario deve rendere note agli utenti le condizioni economiche e tecniche per le effettuazioni dei servizi. Il concedente dovrà fornire una relazione annua che dia atto della gestione del servizio, dei risultati raggiunti, delle direttive impartite al Concessionario, dei reclami ricevuti ecc.

ART. 2 - Vigilanza

L'Amministrazione Comunale concedente, tramite i propri uffici, provvederà in modo autonomo a vigilare sulla gestione ed impartire al Concessionario le necessarie disposizioni.

L'Amministrazione Comunale concedente individuerà un ufficio con il compito di svolgere tutte le attività relative alla vigilanza della gestione: tale ufficio presenterà alla Giunta annualmente una relazione sulla gestione.

ART. 3 - Oneri del Concessionario per la gestione dei servizi portuali

Il Concessionario per la gestione dei servizi portuali dovrà garantire i servizi di seguito indicati garantendo le prestazioni minime di seguito previste.

1. Gestione ed organizzazione del servizio manutentivo e di pulizia.

La manutenzione e la pulizia delle aree ed attrezzature portuali sarà effettuata, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, tramite operatori fissi ed operatori esterni specializzati, così come di seguito descritto.

La struttura gestionale del porto, una volta a regime, sarà organizzata tramite un nucleo operativo alle dirette dipendenze della Società di gestione e composto mediamente da:

Un direttore - Comandante del Porto,

Due impiegati amministrativi,

Tre operai - marinai ormeggiatori.

Il numero del personale varierà sensibilmente a seconda dell'affluenza stagionale. Tali operatori saranno addetti, secondo le specifiche competenze, alla gestione tecnico amministrativa del porto turistico, con particolare riguardo al controllo delle attrezzature, degli operatori esterni addetti alle manutenzioni e alla pulizia, e alla segnalazione e pronto intervento nel caso di disservizi.

Il Personale indosserà una tenuta particolare o comunque un distintivo di individuazione, al fine di consentire il riconoscimento e le attribuzioni ad esso collegate.

La Direzione provvederà alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di tutti i servizi ed attività, attinenti alla gestione.

A tal fine il Direttore del Porto Turistico, pianifica e coordina l'impiego delle risorse tecniche e del Personale del porto, qualificato tale da apposito documento e riconoscibile dalla tenuta particolare stabilita dalla Direzione.

Tutti coloro che esercitano una attività professionale all'interno del porto turistico sono soggetti, nell'esercizio di tale attività, alla vigilanza della Direzione.

Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza della normativa vigente viene assicurata e controllata, nell'ambito del porto, anche dalla Direzione e dal Personale.

Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, il Personale potrà dare opportune disposizioni agli Utenti, che dovranno osservarle scrupolosamente.

2. Vigilanza.

Il servizio dovrà essere assicurato attraverso la presenza costante di almeno un addetto per l'arco di tutta la giornata ed in maniera ininterrotta per tutto l'arco dell'anno.

Sarà organizzato e garantito un sistema di controllo svolto da Società di Vigilanza autorizzata, 24 ore su 24, 365 giorni/anno, tramite guardie giurate, armate.

Tutte le aree portuali, le relative attrezzature, i parcheggi sotterranei ed a raso saranno controllate con notevole e diffuso sistema di video-sorveglianza - telecamere autoallarmanti - che sarà realizzato ed organizzato in stretta collaborazione con la Società addetta alla vigilanza stessa.

Sarà predisposto in corrispondenza dell'accesso carrabile principale un presidio fisso, dove sarà realizzata la sala controllo di tutti gli apparati di video sorveglianza: il presidio sarà collegato con sistemi audio - video alla torre di controllo.

Durante le ore notturne gli accessi secondari saranno chiusi e verranno effettuati giri di vigilanza lungo le banchine ed i pontili. Apposite telecamere provvederanno ad aggiornare in tempo reale il realizzando sito web del porto con immagini panoramiche dalle quali gli utenti possano controllare, anche da casa, la situazione della propria imbarcazione o la presenza sulla stessa di personale non autorizzato.

Le aree portuali, quali i piazzali, le aree a verde, le banchine ed i moli saranno liberalmente usufruibili, mentre gli accessi carrabili saranno dotati di sistemi elettronici di controllo.

3. Ormeggiatori.

Il servizio di assistenza all'ormeggio dovrà essere garantito con le seguenti prestazioni minime:

- Da Giugno a Settembre dalle ore 08,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni inclusi i festivi con almeno due unità lavorative.
- Nei mesi di Aprile, Maggio ed Ottobre dalle ore 08,00 alle ore 18,00 con almeno una unità lavorativa.
- Da Novembre a Marzo dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 con almeno una unità lavorativa.

Nel rispetto degli orari minimi di cui sopra, l'orario del servizio ormeggiatori verrà ampliato come appresso:

Alta stagione : dal 1 giugno al 30 settembre (compreso weekend di Pasqua)

Media stagione : dal 1° aprile al 31 maggio.

Bassa stagione : dal 1° ottobre al 31 marzo.

ORMEGGIATORI	STAGIONE		
	ALTA	MEDIA	BASSA
Orari del servizio	6.00 - 22.00	6.00 - 22.00	8.00 - 20.00

Il servizio verrà garantito da operatori muniti di radio portatile VHF, in contatto permanente con la torre di controllo. La direzione del porto, regolatrice del traffico nautico, disporrà degli ormeggiatori secondo le necessità dettate dal caso. Per raggiungere più rapidamente il luogo dell'intervento, gli ormeggiatori saranno dotati di biciclette e di gommoni con motori fuoribordo scelti tra quelli che, per caratteristiche costruttive (es. modelli della Novamarine) non creino, anche ad elevate velocità, moto ondoso all'interno del porto.

Il personale addetto all'ormeggio sarà istruito e formato mediante corsi (affiancamento in altre marine cogestionate Costa Smeralda) all'uso del gommone per assistenza attiva nelle manovre delle imbarcazioni. Sarà garantito l'uso di minimo un gommone attivo per tutta la stagione. Durante la stagione estiva l'uso dei gommoni sarà potenziato fino a 2 unità.

4. Bunkeraggio.

Il servizio di Bunkeraggio consiste nella fornitura agli utenti di carburante e di acqua potabile.

Il servizio di Bunkeraggio dovrà essere garantito con le seguenti prestazioni minime:

Nei mesi da Ottobre a Aprile l'orario di apertura al pubblico dovrà essere dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 nei giorni feriali. Nei giorni Festivi e prefestivi il servizio dovrà essere erogato in maniera continuata dalle ore 9,00 alle ore 17,00. E' concessa la chiusura di un giorno feriale non prefestivo a settimana, preferibilmente che non coincida con l'analogo giorno di chiusura dei porti turistici limitrofi.

Nei mesi di Maggio e Settembre l'orario di apertura al pubblico dovrà essere il seguente: dalle ore 9,00 alle ore 18,00. E' concessa la chiusura di un giorno feriale non prefestivo a settimana.

Nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto l'orario di apertura al pubblico dovrà essere il seguente: dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Non è concessa la chiusura settimanale.

Nel rispetto degli orari minimi di cui sopra, l'orario del servizio di bunkeraggio verrà ampliato come appresso:

Alta stagione : dal 1 giugno al 30 settembre (compreso weekend di pasqua).

Media stagione : dal 1° aprile al 31 maggio.

Bassa stagione : dal 1° ottobre al 31 marzo.

BUNKERAGGIO	STAGIONE		
	ALTA	MEDIA	BASSA
Orari del servizio	7.00 - 20.00	7.00 - 19.00	8.00 - 18.00

Oltre ai minimi di cui al citato regolamento, il distributore di carburante garantirà anche la fornitura del servizio di svuotamento delle vasche di raccolta delle acque nere e delle acque di sentina, nonché la vendita di olii lubrificanti, di prodotti detergenti biodegradabili, di acqua potabile in confezioni superiori a litri 3, ghiaccio ed esche per la pesca sportiva tramite l'installazione di apposite celle-frigo (es. sardine per il *drifting*, gamberi - calamari e vermi per il bolentino).

5. Attività di soccorso subacqueo - gestione impianto acque nere.

Il personale addetto al servizio di assistenza all'ormeggio dovrà essere munito di apposito brevetto per l'immersione con bombole ad aria compressa ed, in caso di necessità, dovrà garantire l'esecuzione degli interventi urgenti necessari di soccorso subacqueo; tale personale dovrà, secondo le modalità di uso stabilite, l'impianto in dotazione alla struttura portuale di smaltimento delle acque nere a

qualsiasi imbarcazione che ne faccia espressa richiesta. Questo servizio dovrà essere garantito con le stesse modalità del servizio di assistenza all'ormeggio.

Il Soccorso subacqueo sarà svolto da personale addestrato e munito di idoneo brevetto e sempre presente nell'ambito dell'area portuale; il tutto nel rispetto dei minimi previsti dal presente regolamento. Detto personale, dietro apposita istruzione da parte della direzione del porto, presterà assistenza subacquea alle imbarcazioni che necessitano soccorso.

Per quanto concerne le operazioni di manutenzione delle catenarie e dei corpi morti, dette attività saranno espletate dal personale delle addette società di manutenzione.

Come già previsto, il porto sarà dotato di un servizio di smaltimento delle acque nere di bordo, comprese le acque di sentina. Le pompe verranno installate in prossimità del cantiere nautico e del molo di rifornimento. Le pompe saranno del tipo self-service (con gettoniera in euro) - vedi modello SPC-6 duo pump-out della SEIJSENER / www.seijsener.nl. Tuttavia, all'utenza che ne dovesse fare richiesta, il personale del porto fornirà gratuitamente la necessaria assistenza.

6. Torre di controllo.

Dalla torre di controllo dipende la gestione del traffico e dei movimenti portuali. Il personale addetto dovrà gestire l'ordine dell'accesso ai posti barca del porticciolo turistico, dovrà gestire i posti in transito e sarà a disposizione per supportare in qualsiasi modo il traffico marittimo. Il personale dovrà erogare il servizio seguendo questi orari minimi di presenza:

- nei mesi da **Ottobre** a **Aprile** dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
- nei mesi di **Maggio** e di **Settembre** dalle ore 9,00 alle ore 19,00
- nei mesi di **Giugno, Luglio e Agosto** dalle ore 8,00 alle ore 20,00

Nello stesso orario dovrà essere garantito il servizio di ascolto del canale VHF di emergenza.

Nel rispetto degli orari minimi di cui sopra, l'orario della torre di controllo verrà ampliato come appresso:

Alta stagione : dal 1 giugno al 30 settembre (compreso weekend di Pasqua).

Media stagione : dal 1° aprile al 31 maggio.

Bassa stagione : dal 1° ottobre al 31 marzo.

Torre controllo	Stagione		
	Alta	Media	Bassa
Orari del servizio	01.00-24.00	7.00-22.00	8.00-200

Durante gli orari di apertura (non è prevista alcuna interruzione per il pranzo) verrà sempre garantito il servizio ascolto su VHF.

Il controllo generale delle attività portuali (anche con l'ausilio di piattaforme informatiche tipo Sap o similari) verrà gestito dalla Torre di Controllo, sotto la diretta responsabilità del Comandante del Porto. Da tale direzione, dipendono tutte le attività all'interno delle aree portuali con particolare riguardo alla regolamentazione degli accessi delle imbarcazioni, alle gestione dei transiti, alla segnalazione e gestione di eventuali emergenze.

Oltre ad una segreteria telefonica attiva 24 h. su 24 h. ed all'assistenza degli impiegati durante l'orario d'ufficio, la direzione del porto gestirà un sito web dove verranno pubblicizzate tutte le informazioni relative al porto ed ai servizi in esso resi e dove potrà essere effettuata la prenotazione elettronica dei posti barca in transito.

Sarà riservata una postazione gratuita internet ad alta velocità, riservata agli utenti del porto; inoltre verrà allestita la vendita di prodotti di prima necessità per la nautica (spine elettriche, prese idrauliche, ecc.).

7. Gestione parcheggi.

La struttura portuale è dotata di **303** posti auto coperti.

Questi posti auto sono distribuiti in **due** parcheggi sotterranei e quindi dovrà essere organizzata una gestione accurata che garantisca la fruibilità dei posti auto durante l'arco di tutta la giornata e per tutto l'anno. Inoltre i parcheggi dovranno essere mantenuti in ordine garantendo anche una pulizia giornaliera di tutta l'area interessata.

Secondo quanto già previsto in precedenza per la vigilanza e la manutenzione, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al presente regolamento, verranno gestiti i posti auto, la cui fruibilità viene garantita non stop 24 h su 24 h, 365 giorni l'anno.

8. Cantiere.

Nel porticciolo turistico è prevista una area completamente recintata in cui sarà realizzata una costruzione da adibire ad officina. Questa area sarà di pertinenza esclusiva del cantiere per poter garantire a chi ne faccia espressa richiesta un idoneo servizio di assistenza tecnica.

I servizi minimi da garantire sono il servizio di alaggio e varo imbarcazioni ed il servizio di carenaggio ed applicazione antivegetativa.

Queste operazioni saranno di competenza esclusiva del cantiere, che però dovrà assicurare l'esecuzione degli stessi con queste modalità:

- nei mesi da **Ottobre a Aprile** tutti i giorni feriali incluso il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00
- nei mesi di **Maggio** e di **Settembre** tutti i giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00. Nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 8,00 alle ore 13,00
- nei mesi di **Giugno, Luglio e Agosto** tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 incluso i giorni festivi e prefestivi

Dovrà essere però garantita però la reperibilità per interventi ad imbarcazioni in avaria che necessiti di un servizio urgente.

L'assistenza tecnica alle imbarcazioni sarà effettuata all'interno dell'area del cantiere nautico.

Nel rispetto degli orari minimi di cui al regolamento per la disciplina dei servizi, l'orario della cantiere, dal lunedì al sabato compreso, verrà ampliato come appresso:

Alta stagione : dal 1 giugno al 30 settembre (compreso weekend di Pasqua).

Media stagione :dal 1°aprile al 31 maggio.

Bassa stagione : dal 1° ottobre al 31 marzo.

CANTIERE NAUTICO	STAGIONE		
	ALTA	MEDIA	BASSA
Orari del servizio	08.00 - 19.30	8.00-18.00	8.00 - 17.00
Apertura domenicale	SI	NO	NO
Pausa pranzo	NO	SI	SI

I servizi verranno resi mediante operatori di provata specializzazione nel settore della cantieristica da diporto, che garantiranno la propria reperibilità per interventi urgenti ad imbarcazioni in avaria.

Il cantiere svolgerà le operazioni di alaggio e varo di imbarcazioni pesanti fino a 100 ton. Lo spostamento ed il ricovero all'interno delle aree assegnate verrà effettuato o direttamente con la necessaria gru a cavaliere (travel lift) o con apposito carrellone idraulico-semovente da 40 ton. (tipo Altoservice - Abitrailers ecc.). La superficie dei piazzali verrà irrobustita ed impermeabilizzata con trattamento industriale al quarzo e le acque di prima-pioggia nonché quelle

derivanti dal lavaggio delle carene saranno trattate con apposito depuratore/separatore e smaltite secondo le previsioni di legge.

Il cantiere sarà dotato di colonnine per l'erogazione di energia elettrica (fino a 380 volts), acqua industriale ed aria compressa agli utenti dello stesso. Le stesse colonnine, così come quelle delle banchine, avranno prese anche a 110 volts per consentire la fruizione da parte delle imbarcazioni realizzate negli Stati Uniti.

Oltre alle operazioni di taccaggio, carenaggio con applicazione di antivegetativa, verranno garantiti i servizi di verniciatura sia delle carene che delle coperte, nonché quelli di carpenteria e falegnameria.

Il cantiere si doterà anche di un officina meccanica ove effettuare tutte le operazioni di ordinaria (cambio olio, filtri, giranti, batterie ecc.) e anche straordinaria (riparazioni) manutenzione per i marchi di cui avrà ottenuto l'autorizzazione da parte della casa costruttrice dell'apparato meccanico (es. Caterpillar, Volvopenta, Yanmar ecc.).

L'assistenza verrà prestata sia per i motori entro bordo che entrofuoribordo o fuori bordo, così come per le relative parti ausiliare: piedi poppieri, linee d'asse, premi stoppa, invertitori, v-drive, idrogetto ecc.

All'interno del cantiere verrà allestito il vero e proprio ship-chandler del porto, con prodotti specifici del settore e magazzino ricambi adeguatamente rifornito. Saranno presenti anche tutti i materiali di consumo, tra cui olii lubrificanti, grassi, vernici primer, antivegetative, pennelli, nastri adesivi, mascherine e occhiali protettivi, anodi, batterie, cime, parabordi, catene, ancore ecc.

Nelle aree del cantiere sarà allestito altresì uno spazio espositivo per le imbarcazioni nuove in vendita di cui lo stesso sarà concessionario e per i relativi motori fuoribordo.

Il cantiere garantirà altresì un servizio di assistenza diretta a bordo con personale specializzato anche in campo elettrico ed elettronico. Detto servizio potrà essere svolto anche fuori delle aree portuali utilizzando il gommone in dotazione che potrà anche provvedere al rimorchio in porto dei natanti in panne.

Al fine di garantire i servizi suddetti, la direzione del cantiere presterà assistenza congiunta a quella della Torre di Controllo, tramite ascolto ed intervento su apposito canale VHF.

9. Pulizia struttura portuale.

Il porticciolo turistico è dotato di servizi igienici e docce aperti al pubblico.

I servizi igienici dovranno osservare un orario minimo di apertura al pubblico che è il seguente:

- nei mesi da Ottobre a Aprile dalle ore 8,00 alle ore 18,00 incluso festivi e prefestivi
- nei mesi di Maggio e di Settembre dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nei giorni feriali e dalle ore 8,00 alle ore 22,00 nei giorni festivi e prefestivi.
- nei mesi da Giugno, Luglio e Agosto dalle ore 8,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni.

I servizi igienici dovranno essere mantenuti in ordine, garantendo come minimo una pulizia con passaggi effettuati da personale addetto almeno due volte al giorno.

Dovrà essere realizzato un servizio di spazzamento e vuotatura dei cestoni gettacarta con cadenza giornaliera di tutta l'area portuale, predisponendo naturalmente anche il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Dovrà inoltre essere garantita la manutenzione delle aree a verde realizzate sull'area portuale.

SERVIZI IGIENICI

Nel rispetto delle condizioni minime di cui sopra, l'apertura dei servizi igienici verrà garantita 24 h su 24 h. 365 giorni l'anno. I servizi igienici saranno dotati di docce in numero superiore rispetto a quanto previsto nel progetto Definitivo e la dimensione geometrica del singolo box doccia sarà di 100x150 cm per garantire comodo accesso e fruizione.

Verrà garantito la presenza in diurno di una persona addetta alla manutenzione ed alla pulizia periodica. Il numero dei suddetti interventi sarà proporzionato all'effettiva presenza di utenti del porto.

L'acqua calda verrà garantita con apposito bruciatore a gas con cisterna di accumulo di almeno 500 litri, idonea a garantire la temperatura necessaria anche nell'ipotesi di una pluralità contemporanea di utenti. L'uso delle docce sarà a pagamento mediante l'utilizzo di apposite gettoniere.

Durante le giornate di scarsa affluenza, la temperatura nel serbatoio di accumulo verrà garantita da impianti fotovoltaici.

PULIZIA

Relativamente alle operazioni di pulizia delle aree portuali soprattutto nei periodi di maggior attività, queste saranno affidate ad imprese specializzate con le quali si

stipuleranno specifici contratti che garantiscano, con le modalità descritte nel Regolamento di disciplina dei servizi, la pulizia quotidiana dei servizi stessi nonché la presenza di personale.

In particolare, verranno collocati in prossimità delle radici dei pontili appositi contenitori atti alla ricezione dei rifiuti solidi prodotti dagli utenti del porto. Detti recipienti avranno un ridotto ingombro e saranno di pregevole finitura (in graniglia o in pietra) in modo da inserirsi gradevolmente nel contesto ambientale del porto turistico.

Durante la bassa stagione verrà assicurato n. 1 svuotamento giornaliero, da eseguirsi nella tarda serata.

Mentre, nel periodo di media ed alta stagione, vi saranno n. 2 turni di svuotamento: uno mattutino e l'altro pomeridiano, ossia al rientro in porto delle imbarcazioni.

Particolare attenzione verrà data alla raccolta differenziata dei rifiuti (Dl.vo 22/97) con il posizionamento di appositi contenitori per il recupero dei materiali riciclabili (es. carta e vetro) e per lo smaltimento di quelli particolarmente inquinanti (es. batterie esauste).

Nei periodi di maggior affollamento, vi sarà la presenza di n. 1 addetto al recupero delle carte gettate e a spazzare i piazzali e le aree scoperte e alla loro eventuale pulizia da rifiuti particolarmente imbrattanti; analogo servizio verrà espletato negli specchi acquei, eliminando anche la periodica presenza di alghe e meduse.

Sarà prevista, sulla base di apposita ordinanza comunale, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai titolari o detentori di animali che consentano a quest'ultimi di espletare i propri bisogni nell'ambito delle aree portuali.

Per quanto concerne i rifiuti non solidi prodotti dalle imbarcazioni, vi sarà il divieto di scarico nel bacino portuale, anch'esso sanzionato pecuniariamente, in base alla normativa vigente. Naturalmente, sarà consentito l'uso dei wc e delle cucine alle imbarcazioni dotate di apposite vasche per la raccolta delle acque nere.

Analogo trattamento avverrà per le acque di sentina.

Si precisa, tuttavia, che, usufruendo di apposite pompe da collocare in prossimità del cantiere nautico del distributore di carburanti, sarà consentito lo svuotamento delle suddette vasche.

L'area di bunkeraggio sarà dotata di apposite protezioni galleggianti (da posizionare intorno ai natanti in fase di rifornimento) in modo da limitare il più possibile l'eventuale sversamento in mare di prodotti petroliferi. Quest'ultimi

verranno trattati con appositi composti chimici in modo da inertizzare il loro impatto sull'ambiente marino.

Sensibile attenzione verrà dedicata all'inquinamento acustico.

Particolari sanzioni e divieti interesseranno gli utilizzatori di motori e/o altri strumenti atti a molestare la quiete pubblica durante le ore notturne.

Anche gli esercizi commerciali, soprattutto i locali di somministrazione di alimenti e bevande, qualora volessero intrattenere i propri clienti con attività sonore, dovranno attenersi a quanto sopra.

Per quanto concerne il lavaggio delle imbarcazioni, esso verrà consentito (salvo divieti di carattere generale) esclusivamente mediante l'utilizzo degli appositi erogatori di acqua industriale posizionati nelle colonnine delle utenze. Per quanto possibile, verrà recuperata a tal fine l'acqua di piovana mediante apposite vasche di raccolta ed un impianto disoleatore c.d. di prima-pioggia.

Verranno irrogate sanzioni qualora venisse utilizzata l'acqua potabile, anch'essa presente sulle banchine e sui pontili e/o solventi la cui biocompatibilità (degradabilità) non sia stata certificata dal produttore. Lo ship-chandler del porto dovrà essere fornito di detti prodotti.

E' fatto obbligo per il gestore dell'area del cantiere navale, i gestori del servizio di rifornimento carburante e gli artigiani in genere, a conferire gli olii usati e quant'altro previsto dalla normativa di settore, nonché a smaltire i rifiuti speciali, nei modi previsti dalla legge.

10. Regolamentazione degli accessi.

Ai sensi dell'art. 27 del capitolato programma prestazionale in ogni modo l'accesso pedonale alle aree portuali dovrà essere garantito liberamente al pubblico; qualsiasi parte del sistema portuale non potrà essere interdetta al pubblico accesso se non per motivi di sicurezza, di pubblica incolumità o per comprovati motivi connessi ai problemi di gestione e previo il consenso dell'Amministrazione comunale.

L'accesso ai pontili è vietato al fine di contemperare le esigenze di sicurezza pubblica e di riservatezza e comfort dei clienti, titolari di posto barca, con la fruizione pubblica degli spazi portuali.

E' garantito in ogni caso il libero accesso pedonale alle aree di "uso pubblico" della struttura portuale come piazzali, aree a verde, percorsi pedonali, banchine e moli.

Il lastrico solare dei parcheggi costituenti le piazze del porto sono di esclusivo uso pubblico a favore del Comune che assume gli oneri della manutenzione ordinaria e della pulizia delle stesse.

La separazione tra la zona nautica e la zona aperta al pubblica è realizzata mediante la realizzazione di maciapiede rialzato per impedire l'accesso veicolare e recinzione a giorno tra marciapiede e cigli banchina come da progetto .

L'accesso carrabile potrà essere regolamentato con appositi permessi o con sistemi elettronici. In tale caso si dovrà garantire l'accessibilità ai mezzi di soccorso e delle forze di polizia.

11. Manutenzione struttura.

Per tutti gli impianti di cui dispone il porticciolo turistico dovranno essere garantiti dei servizi di assistenza e organizzati i servizi di manutenzione che i fornitori o norme di sicurezza prevedono. Questi interventi di assistenza e manutenzione programmata dovranno essere assicurati sia direttamente ove è possibile, sia attraverso la stipula di appositi contratti di manutenzione con soggetti specializzati. Dovranno essere assicurati gli interventi alle catenarie relative agli ormeggi, agli impianti di fornitura di energia elettrica, impianto idrico ed antincendio, agli ascensori ed all'impianto di smaltimento delle acque nere. Il Comune di San Vincenzo si riserva la possibilità di verificare attraverso propri tecnici il rispetto di quanto prescritto ai fini della sicurezza.

MANUTENZIONE

Il nucleo operativo fisso sarà affiancato da operatori esterni, ai quali sarà demandato il servizio manutentivo delle attrezzature specialistiche quali tutta la parte impiantistica (elettrica, idrica, antincendio etc) e che opereranno in base a specifici contratti di assistenza tecnica che prevederà, oltre alle verifiche periodiche (differenziate per settore) di routine, anche il pronto intervento nel caso di guasti improvvisi e/o imprevedibili.

Inoltre, con cadenza minimo annuale, saranno effettuati accurati controlli delle strutture portuali al fine di programmare ed effettuare, in caso di immediata necessità gli interventi di manutenzione sia delle opere a mare che delle opere a terra.

In particolare, sarà effettuata una campagna di scandagli per evidenziare eventuali fenomeni di insabbiamento e prontamente intervenire con dragaggi tesi al ripristino delle previste quote di fondo e ad assicurare l'agibilità del porto durante tutto l'arco dell'anno.

Durante la stagione estiva, verrà garantita la presenza di un elettricista e di un idraulico che possa intervenire prontamente nel caso di disservizi nell'erogazione delle forniture di acqua e di energia elettrica o assistere l'utenza nautica che necessiti di ausilio.

12. servizi- Ristorante – Bar – Attivita' Commerciali.

I servizi relativi al Ristorante, Bar Attività commerciali dovranno essere gestiti con prestazione minima rispettando gli orari comunemente osservati nel territorio comunale.

Le attività di ristorazione, commerciali e saranno date in gestione ad operatori di comprovata qualità e specializzazione nel settore.

Dette attività si svolgeranno parallelamente alle attività portuali e nel rispetto minimo degli orari di apertura comunemente osservati nel territorio comunale.

Per quanto riguarda il bar, viene garantita l'apertura non stop dalle ore 6.30 alle 24.00 (compresa la domenica) nei mesi da maggio a settembre compreso.

13. Servizi ulteriori rivolti all'utenza.

Oltre ai servizi sopra riportati, il Concessionario garantisce alla utenza i seguenti ulteriori servizi.

INFORMAZIONI METEOMARINE

Il personale fisso del porto predisporrà, 2 volte al giorno, la esposizione nelle bacheche portuali dei bollettini meteo disponibili dagli enti ufficiali Aeronautica Militare e Marina e da apposita compagnia privata con cui sarà stipulato servizio di fornitura.

CONNESSIONI INTERNET PER UTENTI PORTO

Sarà disponibile, a pagamento, una connessione internet per ciascun posto barca, o tramite cavo o wireless (senza filo).

CONNESSIONI TELEFONICA PER UTENTI PORTO

Sarà disponibile, a pagamento, una connessione telefonica per ciascun posto barca, o tramite cavo o wireless (senza filo).

CONNESSIONE VIDEO SATELLITARE PER UTENTI PORTO

Sarà disponibile, a pagamento, una connessione video satellitare per ciascun posto barca , o tramite cavo o wireless (senza filo).

UTENZE

Con sistema di addebito a consumo, verrà garantita per ogni posto barca la fornitura di energia elettrica sia a 220 volts che a 110 volts, acqua industriale ed acqua potabile.

SERVIZIO BENVENUTO

Durante i mesi di luglio e agosto, ai soli residenti a bordo delle imbarcazioni in transito, sarà consegnato tutte le mattine un quotidiano e un cornetto per ciascun residente. Il presente servizio è compreso nella tariffa di transito.

SELF SERVICE

Saranno installati sul porto diversi punti di distribuzioni self-service, a pagamento, di bevande , alimenti e ghiaccio, disponibili 24h/giorno - 365 gg/anno.

LAVABIANCHERIA E PIATTI

In prossimità dei servizi igienici verranno installate apposite macchine lavabiancheria a gettone e "acquai" ove effettuare la pulizia dei piatti e del pescato.

IMPIANTO ANTINCENDIO

L'impianto antincendio sarà realizzato a norma e prevederà un sistema di pescaggio diretto dell'acqua di mare e di alimentazione autonoma con apposito motore a scoppio; pertanto, pure in caso di sospensione della fornitura di energia elettrica o dell'acqua dolce, verrà garantito il suo funzionamento.

ART. 4 - Qualità dei servizi

Il Concessionario , nell'assicurare e garantire l'espletamento dei suddetti servizi, si impegna a garantire un livello di adeguata qualità nella gestione degli stessi; allo scopo il Concessionario si impegna ad utilizzare personale professionalmente adeguato e, nel caso di affidamento a terzi di servizi, a verificare, in via preliminare, il possesso dei necessari requisiti e la maturazione di idonee esperienze.

ART . 5 – Diritto di esclusiva

Per i servizi suddetti, che saranno predisposti anche nella zona riservata alle imbarcazioni in transito, si applica a favore del Concessionario la clausola di esclusiva di cui all'ART. 1567 del Codice Civile, per tutta la durata della concessione, nonché le norme di cui all'articolo 1565 del Codice Civile.

E' vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale nell'ambito del Porto Turistico a bordo od a mezzo di imbarcazioni, escluse quelle attinenti all'esercizio del Porto Turistico effettuate direttamente dalla Società, o comunque dalla Società espressamente autorizzate, nelle aree appositamente destinate a tale scopo.

Il Concessionario si riserva il diritto di predisporre ulteriori servizi a valore aggiunto.

TITOLO II – DEI DOVERI DEGLI UTENTI

CAPO I – NAVIGAZIONE E ORMEGGIO

ART. 6 - Disposizione generale

Le imbarcazioni all'ormeggio nel **Porto Turistico** devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi ed essere provviste, in rapporto alle dimensioni caratteristiche dell'imbarcazione, di un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione.

ART. 7 - Entrata ed uscita dal porto – navigazione in ambito portuale

La navigazione nello specchio acqueo portuale è disciplinata dalle pertinenti norme del presente Regolamento, oltre che dalle generali norme di sicurezza e da quelle, eventualmente più restrittive, emanate dall'Autorità Marittima e dovrà svolgersi alla velocità massima di 3 nodi.

L'entrata in porto è autorizzata solamente alle unità da diporto in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione corrispondente al tipo e al modello dell'unità stessa.

Eventuali unità in difficoltà o in avaria devono richiedere l'ausilio del porto che provvederà, con i propri mezzi, a fornire l'assistenza necessaria per l'entrata in porto e l'ormeggio. Competenti ad autorizzare l'ingresso sono l'Autorità Marittima e/o la Direzione.

Durante le manovre di entrata ed uscita dal Porto e spostamenti nell'ambito del porto, le imbarcazioni devono:

seguire la mezzera del canale di accesso;

tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre imbarcazioni;

rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta uguale;

mantenere una velocità non superiore a 3 nodi (5,5 km/h ovvero 1,5 m/sec.) e comunque non superiore a quelle di sicurezza intesa come la velocità a cui deve procedere un'imbarcazione in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento (Reg. 6 ColReg. 72-legge 27.12.1977 n° 1085);

dare la precedenza alle unità in uscita;

è fatto divieto a tutte le imbarcazioni, natanti e tavole a vela di navigare nell'ambito portuale ed a meno di 300 metri dall'imboccatura con la sola propulsione a vela.

Le prove di velocità sono vietate entro 300 mt. dall'entrata del porto.

Art 8 – Manovre delle imbarcazioni

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento delle imbarcazioni, e gli spostamenti di ormeggio, che si palesino necessari in caso di emergenza, per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività del porto o per disposizioni della Autorità Marittima.

In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà, sotto la propria responsabilità, provvedervi direttamente con personale di propria fiducia.

Art. 9 – Modalità d'ormeggio

E' vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte ed alle catenarie appositamente predisposte e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.

E' vietato ormeggiarsi con le cime di salpamento delle catenarie. L'ormeggio deve essere effettuato con cime e cavi propri, autoaffondanti, di diametro adeguato ed in ottimo stato, da assicurare alle catenarie.

Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria unità nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata.

Sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell'unità ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed alle altrui unità da diporto. Si consiglia altresì l'uso dei copriparabordo.

E' vietato mantenere sporgenze di bordo.

L'ormeggio di fianco sarà ammesso soltanto previa autorizzazione della Direzione del porto.

In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata, in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.

Di notte le passerelle devono essere convenientemente illuminate.

La Direzione del Porto può disporre d'ufficio il rinforzamento degli ormeggi, laddove ritenuti inadeguati, con addebito delle spese sostenute a carico dell'Utente.

Art. 10 – Collaborazione

L'Utente, il suo equipaggio o il custode di un natante non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti degli altri natanti.

Art. 11 - Stazionamento in sicurezza.

Tutte le unità che entrino nel porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalla competente Autorità Marittima.

La Direzione, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo dei natanti da parte della competente Autorità Marittima.

Prima di assentarsi dal porto, in particolare per periodi di lunga durata, gli Utenti che lasciano la propria imbarcazione al posto barca, devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza; devono altresì lasciare il loro recapito anche telefonico e quello di un eventuale custode.

Qualora sia notato che una unità si trovi in stato abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente l'Utente o l'eventuale custode, affinché venga eliminato l'inconveniente. Se non provvede entro i termini stabiliti o comunque in caso di urgenza, l'unità sarà tirata a secco, a spese del proprietario possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

E' vietato mettere in moto le eliche con l'unità ormeggiata.

E' vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie.

Nel caso in cui la Direzione autorizzi il mantenimento in moto i motori principali l'unità deve essere munita di adatti ripari degli orifizi esterni per lo

scarico di acque di raffreddamento in modo da evitare la proiezione verso altre unità.

E' vietato il carenamento con sbandata.

Art. 12 – Manutenzione degli ormeggi

Nel caso che il Gestore disponga la manutenzione degli ormeggi o altri lavori subacquei, la Direzione disporrà gli appositi segnali o bandiere. Qualsiasi spostamento delle unità dovrà avvenire fuori dai segnali suddetti.

Art. 13 - Affondamento dell'unità

Qualora una unità affondi dentro il porto, l'avamposto o nelle vicinanze di questo, il proprietario è obbligato alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Direzione del Porto, previo nulla-osta della Autorità Marittima.

ART. 14– Caratteristiche dei posti barca- Norme relative agli ormeggi – Individuazione ed uso dei posti barca

Nel porto turistico sono previsti, come da tabella che segue ,i 350 posti barca, di cui 50 sono lasciati a disposizione di natanti di transito.

Il Concessionario si riserva la facoltà di contrassegnare i posti barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali. In modo ben visibile

Il Concessionario provvederà a formare un apposito elenco dei posti barca fissi o riservati, denominato anche "Piano degli Ormeggi", che conterrà, per ciascun posto barca, il nominativo del Cliente, i dati identificativi dell'imbarcazione all'ormeggio ed ogni altra utile informazione.

Ciascun Cliente è tenuto a fruire del posto barca a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiarsi altrove.

Al riguardo, è prescritta la permanente osservanza della corrispondenza sia tra posto barca e Cliente, sia tra quest'ultimo ed imbarcazione ormeggiata, che deve corrispondere ai dati contenuti nel Piano degli Ormeggi.

Il Concessionario si riserva la facoltà di variare, anche temporaneamente, il Piano degli Ormeggi per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.

Nel rispetto di quanto previsto dalla planimetria allegata e dalla tabella di cui appresso, le imbarcazioni dovranno essere almeno venticinque centimetri inferiori in larghezza e cinquanta centimetri in lunghezza rispetto alla categoria di appartenenza, onde consentire un corretto ormeggio e non ostacolare il transito sui canali di accesso.

Tabella posti barca

TIPOLOGIA ORMEGGIO	CLASSE	NUMERO POSTI BARCA	DIMENSIONI STALLO	LUNGHEZZA MAX BARCA	LARGHEZZA MAX BARCA
CON TRAPPE	I	32	7,00 X 2,60	L <= 6,50	L <= 2,30
CON FINGER	II	51	9,00 X 3,20	6,51 <L <= 8,50	L <= 2,70
CON FINGER	III	87	11,00 X 3,90	8,51 <L <= 10,50	L <= 3,20
CON FINGER	IV	83	13,00 X 4,20	10,51 <L <= 12,50	L <= 3,70
CON FINGER	V	83	15,00 X 4,85	12,51 <L <= 14,50	L <= 4,30
CON TRAPPE	VI	0	19,50 X 5,60	14,51 <L <= 18,00	L <= 5,01
CON TRAPPE	VII	13	21,00 X 6,20	18,01 <L <= 20,00	L <= 5,60
CON TRAPPE	VIII	1	27,00 X 7,00	20,01 <L <= 24,00	L <= 6,00
	Totale	350			

Eventuali situazioni di non conformità alle dimensioni massime della tabella di cui sopra, costituiranno grave inadempienza da parte del cliente e daranno luogo ai provvedimenti che il Concessionario riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del Porto Turistico, nell'interesse della generalità dei Clienti, ivi compresa la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il cliente inadempiente.

ART. 15 - Unità navali di pubblica utilità

Le unità navali del Corpo Capitanerie di Porto -Guardia Costiera e quelle delle altre Forze di Polizia operanti sul mare, dei Vigili del Fuoco e delle unità necessarie ad eventuali operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio ed antinquinamento, saranno ormeggiate nei posti barca ad esse riservati ed adeguatamente indicati con apposita segnaletica orizzontale e verticale.

ART. 16 - Transiti

Cinquanta posti , come di seguito indicati sono inoltre riservati alle imbarcazioni da diporto in transito con le modalità di cui al regolamento per la disciplina dei servizi relativi alla gestione delle attività del porto turistico di San Vincenzo:

Dimensione 7.00 x 2.60	posti n. 0
Dimensione 9.00 x 3.20	posti n. 0
Dimensione 11.00x3.90	posti n. 8
Dimensione 13.00x4.20	posti n.8
Dimensione 15.00x4.85	posti n. 20
Dimensione 21.00x6.20	posti n. 13
Dimensione 27.00x7.00	posti n. 1

Le imbarcazioni in transito potranno ormeggiare gratuitamente nei posti barca ad esse riservati per un tempo massimo di dodici ore nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e per un massimo di tre volte nell'arco di ciascun mese dell'anno. Le unità degli utenti in transito, cioè di coloro che, non fruendo di posto fisso, intendono utilizzare la parte del porto turistico riservata all'uso pubblico, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione l'assegnazione di un posto di ormeggio sulla base delle tariffe vigenti, devono sostare nell'avamposto fino a quando non hanno ricevuto l'assegnazione del posto - se disponibile - e le altre necessarie istruzioni e disposizioni. La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio, da formularsi all'atto dell'arrivo. Tale durata non può essere superiore a 72 ore, salvo comprovate esigenze e situazione di forza maggiore; non ricorrendo questa, soltanto in caso di comprovata ulteriore disponibilità degli ormeggi riservati all'uso pubblico, le stesse unità potranno prolungare la sosta fino a quando tale disponibilità sussiste.

Le imbarcazioni in transito, in ogni caso, potranno accedere allo specchio acqueo portuale solo dopo espressa autorizzazione del **Concessionario**.

I Comandanti o un membro dell'equipaggio delle imbarcazioni in transito, qualora non vi abbiano provveduto preventivamente, dovranno, nel più breve tempo possibile, compilare la scheda fornita dal personale del Concessionario e consegnarla agli uffici del Concessionario.

I comandanti delle imbarcazioni in transito, battenti bandiera estera e provenienti da un porto estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per tale fattispecie.

ART. 17 - Assenza temporanea dell'imbarcazione

In caso di assenza dal **Porto** Turistico dell'imbarcazione del cliente cui è stato conferito il diritto di godimento di un posto barca, il Concessionario s'impegna a mantenere libero il rispettivo ormeggio. Qualora il cliente intendesse accordare l'uso del proprio posto barca a terzi, dovrà chiedere al Concessionario, che non potrà rifiutarsi, di gestire il posto barca lasciato libero secondo le modalità previste in sede di contratto di godimento.

CAPO II -TRAFFICO VEICOLARE E PARCHEGGI

ART. 18 - Accesso veicolare

Fermo restando il libero accesso pedonale alle aree portuali come disciplinato dall'art. 27 del capitolato programma e dall'articolo 3 punto 10 del presente regolamento, l'accesso veicolare all'interno del Porto Turistico è consentito a coloro che vi sono autorizzati, con il rilascio di un apposito contrassegno o tessera con banda magnetica (*badge*) o altro simile strumento, che va esibito a richiesta del personale della Concessionario.

L'accesso veicolare è inoltre consentito, per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, a tutti coloro ai quali sia stato concesso specifico temporaneo permesso dal Concessionario, tra cui saranno in ogni caso compresi coloro che abbiano una attività commerciale o produttiva in esercizio presso locali cui si accede dall'area portuale o un accesso carrabile esistente .

Tutti gli Utenti del porto, per depositare persone o bagagli, possono accedere con la propria autovettura, rimorchio ed altro veicolo trainante, al punto più vicino all'imbarcazione o all'immobile interessati, appositamente indicato dalla Direzione.

Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati nelle zone loro destinate per il parcheggio.

Il traffico veicolare all'interno dell'approdo deve svolgere esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale ed alla velocità massima di 15 Km/h.

ART. 19 - Parcheggio veicoli

Il parcheggio di veicoli e rimorchi di qualsiasi tipo deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate. Conseguentemente, lo stazionamento in posizione non consentita darà luogo l'immediata rimozione forzata a spese del proprietario.

La rimozione forzata dei veicoli e dei rimorchi in divieto di sosta sarà effettuata, senza preavviso alcuno, a cura della Concessionario ed a mezzo del proprio personale o di Ditte all'uopo incaricate.

Gli automezzi, gli altri veicoli ed i rimorchi rimossi potranno essere depositati presso terzi, con spese a carico del proprietario sia per quanto attiene al trasporto che al deposito.

ART. 20 - Piano dei parcheggi

Il Concessionario si riserva la facoltà di contrassegnare i posti auto dei parcheggi assegnati in godimento ai Clienti mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati nelle aree di parcheggio.

Il Concessionario provvederà a formare un apposito elenco dei posti auto, denominato anche "Piano dei Parcheggi", che conterrà, per ciascun posto auto, il nominativo del Cliente, i dati identificativi della/e autovettura/e ed ogni altra utile informazione.

Ciascun Cliente è tenuto a fruire del posto auto a lui riservato, con espresso divieto di parcheggiare altrove. Il Cliente è tenuto, pertanto, a segnalare alla Direzione ogni variazione, anche solo temporanea, al Piano dei Parcheggi.

Al riguardo, è prescritta l'osservanza permanente della corrispondenza biunivoca e transitiva sia tra posto auto e Cliente, sia tra quest'ultimo ed autovettura parcheggiata, che deve corrispondere ai dati contenuti nel Piano dei Parcheggi.

Il Concessionario si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano dei Parcheggi per motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.

CAPO III - NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA ED ANTINQUINAMENTO

Art. 21 – Divieti

Al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche, durante la navigazione e la sosta nello specchio acqueo portuale è vietato l'uso del radar.

E' fatto assoluto divieto di accensione di fiamme libere e di uso di fiamma ossidrica.

E' fatto assoluto divieto di imbracare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose.

E' fatto assoluto divieto di lavare le imbarcazioni con acqua potabile. Per tale uso può essere utilizzata solamente l'acqua non potabile erogata dalle colonnine di distribuzione.

All'interno del porto è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari.

Sono vietati l'uso di motorette e qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui.

Tutti i lavori che comportino disagio o molestia agli altri Utenti, devono essere effettuati nell'area del Cantiere Navale, salvo espressa autorizzazione da parte della Direzione.

Nelle acque del porto ed all'imboccatura sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea.

E' vietato altresì immergersi – in prossimità delle imbarcazioni – per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attività potranno essere svolte solamente da personale specializzato, riconosciuto dalla Direzione.

E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, gommoni etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a deposito o ripostiglio.

E' vietato sporcare i pontili per lavorazioni o pitturazioni.

E' vietato fare docce sui pontili e sulle banchine.

E' vietato lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui pontili.

E' proibito lavare autovetture all'interno dell'area portuale.

In caso di inosservanza, la Direzione provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato, e a far pulire l'area interessata, a spese dell'Utente responsabile.

Le imbarcazioni ormeggiate devono essere mantenute in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida all'Utente ed ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia con addebito del relativo costo all'avente diritto medesimo.

È altresì vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, come pure quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie, prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nonché, durante il periodo

da Giugno a Settembre compresi, tra le ore 13.00 e le ore 16,00. È vietato, in ogni caso, lasciare le imbarcazioni all'ormeggio con il/i *motore/i* principali in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.

Negli orari di cui al comma precedente è anche vietata l'effettuazione di lavori rumorosi, l'uso di motocicli con motore a scoppio e di qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui. Tutti i lavori di riparazione o manutenzione alle imbarcazioni, che comportino disagi o molestia agli altri **Clienti**, dovranno essere effettuati nell'area del Cantiere Navale.

I trasgressori dei divieti di cui ai precedenti commi saranno sanzionati con una somma di 200 Euro oltre imposte di legge se dovute ed obbligati a corrispondere al Gestore i danni eventualmente causati dalla loro condotta.

Art. 22 – Divieto di scarichi a mare

E' vietato lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di acque di lavaggio delle barche, di detriti o altro nell'ambito del porto, sia in acqua che sulle banchine, sui moli, sui pontili.

Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori di cui il porto è dotato, che devono peraltro essere tenuti sempre ben chiusi.

I rifiuti liquidi (acque reflue e di sentina ed oli esausti) non devono essere mantenuti a bordo e devono essere scaricati negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite dalla Direzione e con l'ausilio del Personale.

Per le esigenze personali devono essere usati gli appositi locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature per raccogliere i liquami di bordo.

I trasgressori che non rispettino il divieto di scarico a mare di rifiuti liquidi e solidi, saranno sanzionati dalla Direzione con una somma di 500 Euro oltre imposte di legge se dovute e denunciati per scarico non autorizzato alla competente autorità.

ART. 23 - Norme per i proprietari di animali

All'interno del **Porto Turistico** gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. I cani vanno tenuti al guinzaglio.

In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nelle aree portuali, possa arrecare molestia o disagio.

ART. 24 - Collegamento prese per l'energia

Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura del Cliente, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei.

È altresì tassativamente vietato ai Clienti ed ai loro aventi causa ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica.

ART. 25 - Collegamento agli erogatori dell'acqua potabile

Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato, a cura del Cliente, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.

ART. 26 - Norme di sicurezza antincendio

Il Concessionario sarà dotato di impianti fissi e mobili al fine di intervenire in caso di incendio o di grave inquinamento.

In tali circostanze il Concessionario ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.

Comunque i proprietari delle imbarcazioni ormeggiate - o i loro aventi causa - devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per il Concessionario di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo:

- in caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovino in luogo;
- provvedere all'aerazione del vano motore prima della messa in moto di motori a benzina;
- controllare periodicamente che non vi siano residui da perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- controllare periodicamente che gli impianti elettrici di bordo siano in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;

- controllare che i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido siano adeguatamente aerati;
- controllare che gli estintori di bordo siano rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza; effettuare il rifornimento di carburante esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini esistenti nel **Porto Turistico**, essendo assolutamente vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati e forniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema. Nei casi di assoluta necessità (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, ecc.) occorre ottenere la preventiva ed espressa autorizzazione dal **Concessionario**, quale che sia la quantità o la modalità del rifornimento; in caso di principio di incendio a bordo di una imbarcazione, deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme, sia da parte dell'equipaggio dell'imbarcazione interessata che di quello delle imbarcazioni vicine avvisando nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili ed utilizzando gli eventuali avvisatori di incendio, il **Concessionario**, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento. Il **Concessionario**, secondo il suo prudente apprezzamento, ha la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e di allontanarla dal porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente ART., sono a carico del **Cliente** responsabile, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali. Chiunque abbia modo di constatare l'accidentale versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli, o pontili, ne deve dare immediato avviso al **Concessionario**.

ART. 27 - Responsabilità utente

Il Concessionario non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del Porto Turistico, anche a bordo delle imbarcazioni e nelle unità immobiliari del Porto stesso. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito del Porto. L'Utente è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime

amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle disposizioni della Direzione.

Egli deve inoltre mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

Tutte le unità che entreranno in porto dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi e per rischio contro gli incendi.

La polizza di assicurazione dovrà escludere il diritto di rivalsa nei confronti del concessionario e dovrà essere esibita a richiesta della Direzione, che potrà richiederne la integrazione di valore, qualora fosse inadeguata.

Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione potrà negare l'accesso nell'ambito del porto.

Art. 28 – Limiti di responsabilità

Il Concessionario non sarà responsabile per i danni causati agli Utenti o a terzi dagli altri Utenti e/o da terzi. Il Concessionario non risponde altresì di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del porto e a bordo delle imbarcazioni, dei veicoli, nelle unità immobiliari del porto stesso.

Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, autoveicoli, motocicli, biciclette ed oggetti o parti di essi, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino nell'ambito del porto, da persone che non siano loro dipendenti o da cose ed animali non di loro proprietà.

Tutti le unità che utilizzano il porto devono essere assicurate per le responsabilità civili ed i rischi contro gli incendi. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione del porto che potrà richiederne la integrazione di valore, qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la Direzione del porto potrà negare l'accesso nell'ambito del porto stesso.

CAPO IV - UNITÀ IMMOBILIARI

ART. 29 - Disposizione generale

Fermi restando gli oneri di manutenzione a carico del Concessionario, il Cliente, cui è stato assegnato il diritto di godimento di una unità immobiliare, dovrà conservarla in ottimo stato di mantenimento, provvedendo a tutte le riparazioni necessarie.

Nel caso il Cliente non vi provvedesse, il Concessionario provvederà a farle eseguire da personale specializzato all'uopo incaricato, con addebito al Cliente inadempiente delle relative spese.

ART. 30 - Responsabilità dell'utente

Il Cliente è l'unico ed esclusivo responsabile per i danni diretti od indiretti che possano derivare a terzi nell'uso delle unità immobiliari, con ciò esonerando e tenendo indenne il Concessionario da ogni responsabilità.

ART. 31 - Modalità d'uso

Il Cliente deve usare l'unità immobiliare esclusivamente per i fini cui essa è destinata. Non può in ogni caso svolgervi attività non consentite dalla legge, dal presente Regolamento e dal Regolamento per la disciplina dei servizi relativi alla gestione delle attività del porto turistico di San Vincenzo, né produrre rumori o arrecare in qualsiasi modo disturbo agli altri Clienti.

In particolare, al fine di salvaguardare il diritto alla quiete ed al riposo dei Clienti, dovrà essere limitato nel tempo l'uso di apparecchi radio, televisori, hi-fi o simili, il cui volume dovrà essere tenuto comunque entro i livelli prescritti dall'autorità competente.

Il Concessionario garantisce alle attività già esistenti la continuità dell'uso delle aree già occupate ed eventuali estensioni che intendesse autorizzare con applicazione di tariffe non superiori al canone comunale cosap applicato nel centro cittadino.

TITOLO III - NORME FINALI

ART. 32 – Poteri di Vigilanza dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione concedente nella sua attività di permanente vigilanza sulle attività di gestione, può impartire le necessarie disposizioni per il rispetto dei principi indicati negli articoli precedenti o in altri atti; nel caso di mancata osservanza l'Amministrazione concedente invita il Concessionario al rispetto degli obblighi: in caso di ulteriore inosservanza può richiedere a titolo risarcitorio il pagamento di una somma non superiore a mille euro.

ART. 33 - Revisione del regolamento

Dopo una sperimentazione biennale, anche su richiesta del Concessionario o degli utenti, potranno essere apportate al presente regolamento tutte quelle variazioni ritenute necessarie per un miglioramento del servizio.

L'Amministrazione comunale, comunque, in ogni momento può apportare variazioni ritenute adeguate al miglior svolgimento del servizio.

Il Concessionario si riserva il diritto di proporre all'amministrazione comunale, che se ne riserva l'approvazione, l'aggiornamento, l'integrazione e la modificazione del presente Regolamento al fine di meglio assicurare la sicurezza, funzionalità e l'efficienza del Porto Turistico. Le modificazioni così apportate potranno essere fonti di integrazione dei rapporti negoziali tra la Concessionario e gli Utenti.

ART. 34 - Comitato degli utenti

Gli utenti potranno nominare un comitato composto da tre a cinque membri; il comitato avrà una funzione collaborativa; potrà verificare l'andamento della gestione dei servizi portuali, segnalare le eventuali disfunzioni, fare proposte per un miglior funzionamento del servizio od assumere, per queste finalità, ogni iniziativa utile.

ART. 35 - Potere di vigilanza del Concessionario

Il **Concessionario** si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento l'esatta applicazione ed il pieno rispetto del presente regolamento.

Ferme restando le competenze della Pubblica Amministrazione, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, ed anche di tutte le altre norme di legge e disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate l'ambito del Porto

Turistico, dal personale dipendente della Concessionario, il quale è munito di una specifica divisa, o di altro idoneo mezzo di riconoscimento, stabiliti dalla Concessionario

Le eventuali inosservanze da parte dei **Clienti**, rilevate e contestate dal personale di cui al precedente ART. 3, saranno immediatamente comunicate al **Concessionario**, che, qualora l'infrazione costituisca violazione a norme di Legge, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, specie se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il Cliente, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla Concessionario.

il concessionario potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti, applicare le sanzioni previste espressamente dal presente Regolamento, e l'eventuale allontanamento sia dell'imbarcazione che dei responsabili, quando questi siano Utenti in transito.

ART. 36 – Pubblicità ed osservanza del regolamento

Il Concessionario dovrà provvedere a dare pubblicità alle prescrizioni di cui al presente regolamento mediante affissione del medesimo in apposite bacheche opportunamente dislocate nell'area del Porto e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Chiunque acceda o si trovi nelle aree del Porto Turistico è tenuto alla conoscenza e all'osservanza del presente Regolamento.

Nello spirito del presente regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel Porto Turistico, il Concessionario potrà altresì curare l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento degli utilizzatori del Porto medesimo.

ART. 38 – Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento di Gestione sarà competente l'Autorità Giudiziaria di Livorno.

ART. 39 - Commissione di garanzia

Eventuali divergenze che non abbiano natura patrimoniale fra l'Amministrazione concedente, il Concessionario e gli utenti saranno risolte da una commissione collegiale composta da **sette** membri nominati **tre** dal Concessionario, uno dagli utenti, un rappresentante della attività produttiva indicata dalla associazione impresa futura e due dal comune.

Tale commissione è presieduta dal Segretario comunale o da altro esperto nominato dall'Amministrazione comunale.

La Commissione delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le sedute sono valide con la presenza di **quattro** membri su **sette**.

La Commissione dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

ART. - 40

Il presente Regolamento, approvato dall'Autorità Marittima con Provvedimento n. del , assume carattere e forza di "Disciplinare di Polizia Marittima" e si applica in tutte le aree, private o demaniali, costituenti il complesso del Porto Turistico "Marina di San Vincenzo